

Attualità

Come confezionare i contenitori per resti mortali?**Determinazione Regione Emilia Romagna 6/10/2004, n. 13871 ed art. 1, co. 8, lett. h) del Regolamento Regionale Lombardia 6/2/2007, n. 1****PARTE II**

di Carlo Ballotta

Abbiamo, qui, di seguito cercato di individuare attraverso alcune parole chiave le possibili criticità delle nuove metodologie di trasporto per resti mortali:

Trasporti da una sepoltura all'altra ma entro il recinto del cimitero di prima sepoltura

(Esempio: trasferimento in campo indecomposti, oppure all'ara crematoria che insiste nello stesso camposanto ...).

Non serve il decreto di trasporto, essendo sufficiente l'annotazione sugli appositi registri (artt. 52 D.P.R. 285/90 e art. 5 Reg. Reg.le Lombardia 6/2004). L'incinerazione, invece, deve pur sempre essere autorizzata. Per la tenuta dei registri cimiteriali la Lombardia deve ancora emanare apposita regolamentazione ai sensi dell'art. 10, co. 2 L.R. 22/2003 (non si parla di possibili modelli uniformi, cosa che potrebbe essere logica – anche ai fini statistici – ma delle modalità di gestione, cioè di adempimenti amministrativi la cui titolarità è propria dei comuni, e che non sembra riconducibile al contesto dell'art. 4 o dell'art. 5 D.Lgs. 267/2000, il quale, per altro, richiederebbe fonte legislativa e non amministrativa).

Trasporti fuori del perimetro cimiteriale

Restano ferme le autorizzazioni degli artt. 24 (trasporto entro l'ambito del Comune in luogo verso dal cimitero o fuori dal Comune), 27 (trasporto da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino), 28-29 (trasporto da o per uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino) del D.P.R. 285/90, così come confermato dall'art. 3, co. 4 del D.P.R. 15/7/2003, n. 254. Esse sono rilasciate dal Comune dove sorge il camposanto di prima sepoltura. È sufficiente un decreto cumulativo per trasporto, cremazione o inumazione ⁽¹⁾ anche sullo stes-

so supporto cartaceo, se si è optato per l'incinerazione occorrono però due copie, l'una da lasciare al servizio di custodia cimiteriale, l'altra da conservarsi agli atti presso l'impianto di cremazione. Per di evitare discrasie ⁽²⁾ (specie nei comuni di maggiore dimensione), sarà opportuno un raccordo con la disciplina ⁽³⁾ delle esumazioni ed estumulazioni al fine di evitare l'emanazione di singole autorizzazioni da parte dei a ciò preposti soggetti ex art. 107, co. 3 D.Lgs. 267/2000 per ogni resto mortale non richiesto da familiari e per la destinazione delle ceneri risultanti. È il Comune, con regolamento approvato dalla Giunta ex D.Lgs. 267/2000 ad organizzare i propri servizi, in questa circostanza investito di tale mansione potrebbe essere lo stesso ufficio cimiteriale ⁽⁴⁾, il quale ha anche potestà nell'istruttoria tesa all'individuazione dei familiari aventi titolo ad esprimersi.

Non serve copia di originaria autorizzazione al seppellimento ⁽⁵⁾. Se, invece, il resto mortale è richiesto at-

coinvolgere anche lo Stato Civile come invece avviene per l'autorizzazione ad inumazione o tumulazione dei cadaveri ex art. 74 D.P.R. 3/11/2000, n. 396.

⁽²⁾ Laddove fosse pienamente applicabile tutto l'articolato della legge n. 130/2001 (quando e se possibile) l'iter autorizzatorio per l'ignizione dei resti mortali diverrebbe materia dello Stato Civile.

⁽³⁾ Si ritiene debba essere il Sindaco, in attuazione del disposto di cui agli artt. 22, 85, 86, 88 e 89 del D.P.R. 285/90 a provvedere con ordinanza che regoli la materia, anche per individuare le figure deputate ai controlli di cui agli articoli citati.

⁽⁴⁾ Ad oggi, ai sensi del D.P.R. 254/2003 nella struttura organizzativa di un Comune è possibile e auspicabile che l'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali (le cosiddette salme inconsunte) possa essere accordata dal responsabile del cimitero, con evidente semplificazione sia per i parenti che per la gestione operativa.

⁽⁵⁾ Si veda l'Articolo "Piccole Incoerenze nel nuovo assetto di polizia mortuaria, su ISF n. 4/2006.

⁽¹⁾ Ai sensi dell'art. 3, co. 5 D.P.R. 254/2003 è lo stesso ufficio comunale a rilasciare tutte le autorizzazioni, senza bisogno di

traverso un atto di disposizione ⁽⁶⁾ per successiva destinazione l'autorizzazione sarà nominale e singola. È pleonastico imporre l'autofunebre, siccome basta anche un semplice veicolo chiuso per trasporto cose. Data la novità della materia, non è ancora stata formalizzato iter amministrativo univoco, il Nostro Direttore, Ing. Daniele Fogli, in risposta ad un quesito pubblicato su ISF n. 2/2000, già tempo addietro, suggeriva di conformarsi a questo protocollo operativo:

"[...] Il Responsabile del Servizio di custodia del cimitero di partenza redige un elenco, in triplice copia, identificativo dei resti mortali trasportati, con l'indicazione del luogo dove è situato l'impianto di cremazione e della destinazione finale delle ceneri. Una copia di detto elenco resta agli atti del cimitero di partenza, una - al seguito - è consegnata al vettore, e l'ultima va al Responsabile del Servizio di custodia del cimitero nel quale avviene la cremazione. Sulla copia al seguito il Responsabile del Servizio di custodia del cimitero nel quale avviene la cremazione dichiara l'avvenuto cambiamento di stato in ceneri e, se richiesta dal Comune di partenza, la permanenza delle ceneri nel cinerario comune del cimitero sede dell'impianto. Viceversa se le ceneri devono tornare in cimitero del Comune di partenza, occorre, ovviamente provvedere alla collocazione delle stesse in urna. Nei registri cimiteriali è trascritta l'operazione cimiteriale svolta e la relativa destinazione delle ceneri che, se non diversamente disposta dai familiari, è il cinerario comune di un cimitero del Comune di partenza o di quello di cremazione ...".

Il luogo di naturale inumazione per gli indecomposti ex art. 58 co. 2, 86 co. 2 D.P.R. 285/90 e paragr. 10 circolare Min. Sanità 24/1993 è il cimitero di prima sepoltura, tuttavia la Legge (art. 3, co. 5 D.P.R. 254/2003) autorizza anche, previo trasporto, l'interro in altro camposanto, potrebbe esser, ad esempio, il caso di un cimitero saturo, le cui quadre di terra abbiano progressivamente perso la loro capacità mineralizzante. È bene normare questa evenienza attraverso apposita ordinanza sindacale.

Dati anagrafici del *de cuius*

La circolare Min. Salute 10/1998 e la stessa risoluzione ministeriale p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004 richiedevano di individuare l'identità del defunto attraverso NOME, COGNOME DATA DI NASCITA E MORTE, in Lombardia ed Emilia Romagna per una maggior sintesi bastano, invece, solamente nome, cognome e data di morte. La scritta con gli estremi deve essere facilmente leggibile, meglio se su targhetta di sostanza inalterabile.

⁽⁶⁾ Esso, ovviamente ai sensi dell'art. 1, co. 7 bis L. 28/2/2001, n. 26 sarà a titolo oneroso.

Tipologia del feretro per inconsunti

Per trasporto di resti mortali con parti molli, la necessaria difesa dai miasmi ammorbanti non è solo assicurata con l'adozione della cassa esterna ⁽⁷⁾ (sia essa di zinco, vetroresina, ecc.), ma anche con l'uso singolo o congiunto di un apposito lenzuolino steso fondo interno del contenitore o con apposite sostanze assorbenti e biodegradanti. Tale accorgimento evita che, una volta eliminata la cassa esterna da trasporto, vi siano percolazioni nei luoghi di deposito temporaneo in attesa della cremazione o nei luoghi di tumulazione. Alcuni impresari o gestori dei cimiteri lamentano una certa fragilità dei dispositivi ad effetto impermeabilizzante alternativi al rifascio del feretro con il nastro metallico. Basterebbero le semplici schegge della cassa lignea o gli stessi spigoli piuttosto taglienti a provocare strappi e, quindi, soluzione di continuità sulla superficie della manufatto plastico, compromettendone la tenuta stagna. Per scongiurare questo rischio, allora, è invalsa presso molti operatori l'abitudine di ricoprire il fondo della cassa con un feltrone assorbente o con quel particolare materassino ⁽⁸⁾ di cui all'art. 30, co. 2 D.P.R. 285/90 prima di applicare il dispositivo plastico. Per converso se si da seguito all'inumazione sarebbe opportuno tagliare l'involucro plastico prima dell'interro, in analogia con l'art. 75, co. 2 D.P.R. 285/90, così da facilitare l'ossigenazione e la ripresa dei processi putrefattivi.

Neutralizzazione del percolato cadaverico quando si rimuove il cassone esterno

Se si evidenziano parti molli, anche per tragitto inferiore ai 100 km ⁽⁹⁾, il contenitore adatto a reggere il peso del resto mortale e celarlo alla vista di estranei va inserito dentro un altro (ad es. un cassone di avvolgimento di zinco o di vetroresina o di altro metallo). Giunti a destinazione il cassone viene recuperato e si consegna la cassa interna al crematorio. Si consiglia di utilizzare degli abbattitori di odore a base batterico-enzimatica o a base di sali quaternari di ammonio per asciugare ⁽¹⁰⁾ il liquido che ristagna sul fondo del co-

⁽⁷⁾ Si consiglia di utilizzare un involucro sostitutivo della cassa di zinco (anziché mettere lo zinco e poi toglierlo o tagliarlo) poiché può esser smaltito in modo più facile e sicuro in quanto biodegradabile o facilmente combustibile.

⁽⁸⁾ Il materassino "salva zinco", però, è prodotto con ampio ricorso alla formaldeide, proprio in virtù delle sue capacità "asciuganti", la formalina, però, è sostanza particolarmente tossica e mutagena, inoltre con la sua capacità di fissare i tessuti organici, preservandoli dalla decomposizione può rallentare fortemente o, addirittura, inibire i processi di mineralizzazione.

⁽⁹⁾ Nel trasporto di cadavere per trasporti entro i 100 km (art. 30, co. 13 D.P.R. 285/90) si può usare la sola cassa di legno, se il cadavere non è infetto ed è destinato ad inumazione o cremazione, per i resti mortali, invece a prescindere dalla distanza del trasporto l'unico *discrimen* è la presenza o meno di percolazione cadaverica.

⁽¹⁰⁾ Potrebbero bastare anche della semplice torba o segatura, di sicuro, però, meno efficaci.

fano o in prossimità del inconsunto ed eliminare l'olezzo nauseabondo. Meglio però i primi, perché naturali e non chimici. Per il resto sono sufficienti guanti da lavoro (in relazione al fatto che vi sia o meno il rischio di taglio, anche quelli in maglia metallica). Si consiglia l'utilizzo di visiera e occhiali (da preferire alle maschere) e di tuta monouso, particolarmente utili quando si ravvisino pericoli di spruzzi.

Ritumulazione del resto mortale

Inizialmente la seconda parte del punto 3 della circolare Min. Sanità 10/1998, in cui così si affermava: "dopo l'estumulazione ... È altresì consentita la tumulazione nella stessa ... sepoltura" suscitava diverse perplessità interpretative poiché tale possibilità non appariva completamente in linea con il Regolamento Nazionale. L'art. 86, co. 2, in effetti, stabilisce che i feretri estumulati, compresi quelli provenienti da tombe a concessione perpetua, siano da inumare per favorire la ripresa della scheletrizzazione. L'art. 88, co. 1 D.P.R. 285/90, però, contempla pur sempre l'eventualità di un'estumulazione⁽¹¹⁾ finalizzata al trasporto in altra sede. La ritumulazione⁽¹²⁾ nella stessa sede non è stata presa in esame dal legislatore, almeno se ci atteniamo alla lettera del D.P.R. 285/90. Essa, però, ad un attento esame, risulta un'opzione abbastanza ragionevole per non intasare oltremodo i campi di terra. Visto l'art. 86, co. 2 (interro supplementare per almeno 5 anni) se l'inconsunto è trattato con enzimi biodegradanti si occupa ancora il loculo per soli altri 2 anni invece di sovraccaricare le quadre d'inumazione con sepolture dalla durata quinquennale⁽¹³⁾, dove la mineralizzazione degli indecomposti non è un risultato così scontato e certo.

Anche il Reg. Reg.le Lombardia 6/2004 annovera, però, espressamente, tra le fattispecie sepolcrali *secundum legem* la facoltà di ritumulare gli inconsunti, e rinvia al proprio art. 18 recante norme sul confezionamento delle casse da tumulazione.

La circolare Min. Salute 10/1998, però, con il paragr. 3 subordinava la necessità del rifascio al solo caso di

esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo interessati dalla percolazione di fluidi post mortali, altrimenti sarebbe bastato il solo cofano (ligneo e rispondente all'art. 30 D.P.R. 285/90? oppure solo cartaceo?) con funzione di mera ritenuta.

Il Reg. Reg.le Lombardia 6/2004, nel suo articolato non menziona esplicitamente la pratica del rifascio per gli inconsunti, solo nell'art. 2 dove vengono fornite le definizioni corrette ed istituzionali, afferenti al vocabolario tecnico della polizia mortuaria alla voce "casone di avvolgimento in zinco" si parla di un rivestimento esterno al feretro per ripristinare le condizioni di impermeabilità per le tumulazioni (*solo se si verifica durante il periodo di sepoltura legale la rottura della vasca zincata?*).

All'art. 16, tuttavia, nella norma che, di fatto, introduce il concetto di cimitero a rotazione, il legislatore lombardo, ampliando la portata del paragr. 13.2 della circolare Min. Sanità 24/1993, ammette la tumulazione nello stesso avello di più urne, cassetine per ossa, contenitori per esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, in relazione alla naturale capienza del sepolcro (art. 93, co. 1 D.P.R. 285/90) a prescindere dalla presenza o meno di un feretro. Questi elementi, sono poi stati ribaditi dalla regione Lombardia con il paragrafo 5 della circolare esplicativa n. 21 del 30 maggio 2005.

In assenza di una posizione ufficiale da parte delle Autorità Locali preposte alla supervisione sull'attività cimiteriale sembra del tutto superfluo disporre sempre il rifascio anche quando, all'atto dell'estumulazione o dell'inumazione, il personale necroforo⁽¹⁴⁾ in servizio⁽¹⁵⁾ presso il cimitero possa escludere, con assoluta certezza, ed attraverso apposita attestazione scritta, il pericolo per la salute pubblica cagionato dalla perfusione dei liquidi cadaverici all'esterno del feretro o del tumulo.

Il principale frangente in cui sussista realmente la possibilità di concentrazione di inquinanti è quando si abbiano perdite di liquidi biologici nelle celle murarie. In tale situazione si rientra nella norma (cella a tenuta stagna ex art. 76, co. 6 D.P.R. 285/90), attraverso il trattamento dei liquami o la sanificazione delle pareti imbrattate con apposite sostanze assorbenti (ove necessario) e biodegradanti.

⁽¹¹⁾ Se nell'atto di concessione non è espressamente contemplata la fattispecie della cosiddetta "tomba chiusa", con cui si inibiscono eventuali atti di disposizione sino alla scadenza naturale della concessione, fatte salve le concessioni perpetue. L'estumulazione da tomba "dedicata", ossia riservata solo ed esclusivamente ad un particolare defunto produce esaurimento dei fini statuiti nella stipula del rapporto concessorio, cui, logicamente, dovrebbe seguire la pronuncia di "decadenza".

⁽¹²⁾ Secondo il Reg. Reg.le Lombardia 6/2004 (art. 16, co. 2) la ritumulazione del resto mortale è pratica del tutto legittima.

⁽¹³⁾ Lo stesso Ministero della Sanità ha riconosciuto che data la natura del fenomeno spesso il prolungamento del tempo di inumazione non servirebbe ad altro che a rendere indisponibili ulteriormente fosse per successive inumazioni. Si rimanda alla relazione svolta dal Dr. Leonardo Toti, Direttore dei servizi di igiene pubblica del Ministero della Sanità (*Antigone* n. 3/91, pag. 12 e segg.) ed agli articoli di Massimo Massellani e Giovanni Pierucci (*ANTIGONE* n. 4/91).

⁽¹⁴⁾ Come ricordato dal paragr. 8 della circolare reg.le lombarda 9/2/2004, n. 7 e ribadito soprattutto dall'art. 3, co. 3 il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri e, quindi, anche di operazioni cimiteriali), avvalendosi dell'ASL per gli aspetti igienico sanitari.

⁽¹⁵⁾ Ai sensi dell'art. 20, co. 7 Reg. Reg.le Lombardia 6/2004 le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.